REGOLAMENTO (CEE) N. 1487/85 DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 1985

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1985/1986, le maggiorazioni mensili del prezzo limite per l'aiuto, del prezzo d'obiettivo e del prezzo minimo per i piselli, le fave e le favette

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, relativo a misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1485/85 (2), in particolare l'articolo 2 bis,

vista la proposta della Commissione,

considerando che conformemente all'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/82 occorre stabilire, per la campagna di commercializzazione 1985/1986, gli importi di maggiorazione mensile applicati al prezzo limite per l'aiuto, al prezzo d'obiettivo ed al prezzo minimo dei piselli, delle fave e delle favette a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna ed occorre determinare il numero di mesi durante i quali dette maggiorazioni sono applicate;

considerando che queste maggiorazioni, uguali per ogni mese, devono essere stabilite tenendo conto delle spese medie di ammasso e del livello degli interessi nella Comunità; che occorre stabilire le spese medie di ammasso in funzione del costo di immagazzinamento in locali appropriati e dei costi di manutenzione, necessari per la buona conservazione; che gli interessi possono essere calcolati sulla base del tasso considerato normale per le regioni produttrici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1985/1986 l'importo delle maggiorazioni mensili del prezzo d'obiettivo e del prezzo minimo dei piselli, delle fave e delle favette è fissato a 0,180 ECU per 100 kg.

2. Le maggiorazioni di cui al paragrafo 1 sono applicate durante sei mesi.

Articolo 2

1. Per la campagna di commercializzazione 1985/1986 l'importo delle maggiorazioni mensili del prezzo limite per l'aiuto dei piselli, delle fave e delle favette è fissato a 0,400 ECU per 100 kg.

2. Le maggiorazioni di cui al paragrafo 1 sono applicate durante sei mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità* europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 maggio 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. SIGNORILE

(1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.
(2) Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.